

Causa Brazzi c. Italia – Prima Sezione – sentenza 27 settembre 2018 (ricorso n. 57278/11)

Perquisizione domiciliare - Disposta dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari - Assenza di controllo giurisdizionale circa la legittimità della stessa – Violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) – Sussiste.

La mancata previsione di un controllo giurisdizionale preventivo o successivo alla misura della perquisizione domiciliare disposta in sede di indagini preliminari costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio incompatibile con la Convenzione.

Fatto. Il ricorrente, Marco Brazzi, è un cittadino italiano residente in Germania dal 1989, proprietario di un'abitazione in Italia, in cui vivevano la moglie e i figli durante l'anno scolastico.

Nel 2010 il sig. Brazzi fu sottoposto a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza in quanto sospettato di aver mantenuto il suo domicilio fiscale in Italia e di non aver pagato l'IVA e l'imposta sui redditi dal 2003. Nell'ambito di tale procedimento amministrativo, la Guardia di Finanza provò a entrare nell'abitazione italiana del ricorrente per cercare e sequestrare libri contabili, documenti e qualsiasi altra prova che dimostrasse la violazione della normativa fiscale. Contattato per telefono e via e-mail, il ricorrente, che si trovava all'estero, si dichiarò disposto a collaborare con le autorità italiane e propose di mettere a loro disposizione tutti i documenti giustificativi dell'amministrazione tedesca relativi ai suoi redditi.

Contestualmente, con provvedimento del 13 luglio 2010, il pubblico ministero avviò un'indagine penale nei confronti del ricorrente per gli stessi fatti sopra descritti ed emise un mandato di perquisizione dell'abitazione e dei veicoli del ricorrente, ravvisando gravi indizi di colpevolezza del reato di evasione fiscale. Con tale mandato, il pubblico ministero ordinò la ricerca e il sequestro dei documenti contabili che si trovavano nei locali, nonché di qualsiasi altro documento comprovante il reato di evasione fiscale, compresi i file elettronici. La perquisizione avvenne in presenza del padre del ricorrente, in quanto questi era impegnato all'estero per motivi personali e di lavoro. Al termine delle ricerche, le autorità non sequestrarono alcun documento.

Il 30 agosto 2010 il ricorrente depositò una memoria difensiva dinanzi alla procura di Mantova, nella quale, oltre a contestare la necessità della perquisizione, chiedeva l'archiviazione del procedimento a suo carico, dimostrando di risiedere principalmente in Germania e di versare regolarmente le sue imposte in tale paese.

Il 15 settembre 2010, il pubblico ministero presentò richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari di Mantova, tenendo conto degli argomenti presentati dal ricorrente nella sua memoria difensiva. Il giudice per le indagini preliminari di Mantova archiviò il caso con decreto del 7 ottobre 2010.

Nel frattempo, il 14 agosto 2010, il ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando l'illegittimità dell'ordinanza di perquisizione del 13 luglio 2010. Egli sosteneva che la perquisizione della sua abitazione aveva costituito una violazione ingiustificata del diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata, poiché, a suo avviso, la verifica della sua situazione fiscale avrebbe potuto essere effettuata con altri mezzi.

L'8 marzo 2011 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile. Affermò, in particolare, che in base al codice di procedura penale non era esperibile alcun ricorso avverso il mandato di perquisizione e precisò che quest'ultimo poteva costituire oggetto di riesame, ai sensi dell'articolo 257 del codice di procedura penale, solo ove seguito dal sequestro di beni.

Il sig. Brazzi ha quindi adito la Corte EDU lamentando, in particolare, che la perquisizione della sua abitazione ha costituito una ingerenza ingiustificata nell'esercizio del diritto al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

Diritto.

Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU). La Corte ritiene pacifico che la perquisizione disposta nei confronti del ricorrente ha costituito un'ingerenza delle autorità pubbliche nel suo diritto alla vita privata. Tale ingerenza, tuttavia, soddisfa l'esigenza del paragrafo 2 dell'articolo 8, in quanto "prevista dalla legge": la sua base giuridica è infatti rinvenibile negli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale, ovvero su disposizioni di legge che non presentano alcun problema, sia per quanto riguarda la loro accessibilità che la loro prevedibilità. Per quanto riguarda, invece, la compatibilità con il principio dello stato di diritto, la Corte rammenta che, nell'ambito delle perquisizioni, la Convenzione impone che il diritto interno offra garanzie adeguate e sufficienti contro l'arbitrarietà e l'abuso di potere.

Tra le garanzie in questione, secondo la sua giurisprudenza consolidata, vi è l'esistenza di un «controllo effettivo» delle misure contrarie all'articolo 8 CEDU, sebbene la Corte riconosca che la sottoposizione a controllo giurisdizionale di una richiesta di mandato non rappresenta, di per sé, una garanzia sufficiente contro gli abusi, dovendosi valutare caso per caso se il quadro giuridico e i limiti applicati ai poteri esercitati costituiscono o meno una protezione adeguata contro il rischio di ingerenze arbitrarie. Tale esigenza è ancora più forte allorquando la perquisizione, come nel caso di specie, sia intervenuta in una fase precoce del procedimento penale, al fine di evitare che essa venga impiegata per fornire alle autorità inquirenti elementi compromettenti su persone non ancora identificate come sospettate di aver commesso un reato.

Ulteriori garanzie dovrebbero essere previste in tutti i casi in cui la legislazione nazionale non contempli un controllo giurisdizionale ex ante sulla legalità e sulla necessità di tale misura istruttoria, di natura tale da controbilanciare le imperfezioni legate all'emissione e, eventualmente, al contenuto del mandato di perquisizione.

Nella fattispecie, la Corte osserva che nella legislazione italiana non è disciplinato un simile controllo ex ante nel quadro delle perquisizioni ordinate nella fase delle indagini preliminari. Non è infatti previsto che il pubblico ministero, nella sua qualità di magistrato incaricato dell'indagine, debba chiedere l'autorizzazione del giudice o lo debba informare della sua decisione di ordinare una perquisizione.

Posto che l'ordinamento italiano non prevede alcun tipo di controllo giurisdizionale, né preventivo né successivo, in ordine alla legittimità del provvedimento di perquisizione nella fase delle indagini preliminari quando a questa non segua il sequestro di beni, la Corte conclude che il ricorrente non ha potuto chiedere ad alcun giudice il riesame del provvedimento di perquisizione né quindi una riparazione adeguata del danno subito.

Pertanto, in assenza di controlli giurisdizionali preventivi e di controlli effettivi successivi alla adozione della misura istruttoria impugnata, la Corte ritiene che le garanzie procedurali previste dalla legislazione italiana non siano state sufficienti a evitare il rischio di abuso di potere da parte delle autorità incaricate delle indagini. Sebbene la misura controversa avesse una base giuridica, il diritto nazionale non ha offerto al ricorrente sufficienti garanzie contro il rischio di abusi e, di conseguenza, l'interessato non ha beneficiato di un "controllo effettivo", come richiede lo stato di diritto in una società democratica. La Corte ritiene dunque che l'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio del ricorrente non fosse "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 247 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 §2 CEDU – sulla compatibilità dell’ingerenza: Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, Liberty e altri c. Regno Unito, n. 58243/00, § 59, 1° luglio 2008, Heino c. Finlandia, n. 56720/09, § 36, 15 febbraio 2011).

Art. 8 §2 CEDU – sull’esistenza di un controllo effettivo: Lambert c. Francia, 24 agosto 1998, § 34.

Art. 8 §2 CEDU –relativamente alle garanzie del diritto interno contro gli abusi: Heino, § 40, Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, § 220.